

L.R. 19-05-1997, n. 27

Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B

Art. 5

Competenze del dipartimento di prevenzione delle aziende U.S.L. (6)

1. Rientrano nella sfera di competenza del dipartimento di prevenzione delle Aziende U.S.L., di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27, le funzioni amministrative, ivi compresi i controlli, relative alle seguenti materie:

a) igiene e sanità pubblica con particolare riguardo a:

- 1) profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive e diffuse;
- 2) igiene edilizia;
- 3) medicina legale;
- 4) igiene delle strutture a uso collettivo;
- 5) coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;
- 6) acque di balneazione;
- 7) produzione, detenzione, commercio e impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;
- 8) vigilanza igienica sugli stabilimenti termali e sui presidi sanitari pubblici e privati;
- 9) attività produttive che comportano l'utilizzazione di biotecnologie;
- 10) vigilanza sugli impianti e le attrezzature sportive e ludico-ricreative;
- 11) polizia mortuaria e vigilanza sui cimiteri;
- 12) produzione e commercio dei prodotti cosmetici;

b) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano;

c) sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

d) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro compresi la sicurezza impiantistica e antinfortunistica e l'inquinamento acustico negli ambienti di lavoro;

e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

2. Le funzioni relative ai rischi di incidenti rilevanti e alle pronunce di impatto ambientale restano disciplinate dalla legislazione vigente.

3. Le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma 1 sono svolte dai competenti servizi e strutture facenti parte del Servizio sanitario regionale, che a tal fine si avvalgono della collaborazione dei dipartimenti provinciali dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge n. 61/1994 e dalle disposizioni contenute in proposito nella presente legge.